

Articolo 34-ter
***(Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e
l'inclusione delle persone con disabilità uditiva)***

L'articolo 34-ter, approvato durante l'esame al Senato, prevede norme a favore della promozione e del riconoscimento della **lingua dei segni italiana (LIS)** e della **lingua dei segni italiana tattile (LIST)**.

L'articolo 34-ter, al **comma 1**, detta la disposizione di principio in base alla quale la Repubblica riconosce, promuove e tutela la **lingua dei segni italiana (LIS)** e la **lingua dei segni italiana tattile (LIST)**.

La disposizione è volta ad attuare i contenuti degli **articoli 2** (*riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo*) e **3** (*pari dignità sociale e eguaglianza di tutti i cittadini*) della **Costituzione** e degli **articoli 21** (*divieto di qualsiasi forma di discriminazione*) e **26** (*garanzia di autonomia ed inserimento sociale e professionale dei disabili*) della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, in armonia con gli **articoli 9** (*diritto all'accessibilità*), **21** (*libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione*) e **24** (*diritto all'istruzione delle persone con disabilità*) della **Convenzione delle Nazioni Unite** sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge n. 18 del 2009.

La [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#), ratificata dall'Italia con la [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), rimanendo nell'alveo dei diritti già riconosciuti alle persone con disabilità, intende assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti. Allo stesso modo, la [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), nel vietare qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità, sancisce il riconoscimento e il rispetto del diritto delle persone disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Si ricorda in proposito che è tuttora all'esame alla Camera la proposta di legge [AC 1198](#) (e abbinate) che reca "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile", di cui è stato avviato l'esame in Commissione XII il 30 luglio 2020 (qui il [Dossier del Servizio studi](#)).

Il **comma 2** prevede che la Repubblica riconosca le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella **traduzione**

ed interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, oltre che nel garantire l'**integrazione linguistico comunicativa tra soggetti** che non ne condividono la conoscenza mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingua dei segni tattili.

La lingua italiana dei segni (LIS) è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. La variante LIST è destinata alle persone nate non udenti, che successivamente hanno perso la vista e integra con il tatto il sistema di movimenti delle mani tradizionale.

La LIS utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non-manuali, quali l'espressione facciale e la postura; utilizzano un canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, per consentire loro pari opportunità di accesso alla comunicazione. Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città.

Si ricorda che la definizione delle persone sorde è data dalla legge 26 maggio 1970, n. 381²⁵⁸, mentre quella di sordocieche dalla legge 24 giugno 2010, n. 107²⁵⁹.

La disposizione del comma 2 aggiunge che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca per la disabilità, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i **percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST** e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione (*trattandosi di una norma inserita durante l'esame, tale data coincide con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge*).

Il **comma 3** dispone che le pubbliche amministrazioni ricadenti nel perimetro del D. Lgs. n. 165/2001²⁶⁰ promuovono progetti sperimentali per la diffusione di servizi interpretariato in LIS e LIST e di sottotitolazione.

Per la definizione delle pubbliche amministrazioni interessate viene richiamato l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che vi include, tra le altre, tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali e locali²⁶¹.

²⁵⁸ Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti

²⁵⁹ Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche

²⁶⁰ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

²⁶¹ Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le

Inoltre, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuova apposite campagne di comunicazione (**comma 4**).

I **commi 5 e 7** dispongono la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo:

- **il comma 5** prevede che tali oneri siano posti a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) che per l'anno **2021 è incrementato di 4 milioni** di euro;

I commi da 456 a 458 della predetta legge di bilancio istituiscono, nello stato di previsione del MEF, un **Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia** il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Fondo è finalizzato, tra l'altro, a dare attuazione alla [Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016](#) sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, ovvero a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione (comma 456). La dotazione prevista è di 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (comma 457). Per l'anno 2021, pertanto, lo stanziamento complessivo ammonterebbe a 7 milioni di euro.

- **il comma 7** dispone che il predetto **incremento di 4 milioni** sia finanziato mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** di cui alla legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190 del 2014), come rifinanziato dell'articolo 41 del presente decreto legge, alla cui scheda di lettura si fa rinvio per l'analisi.

Il **comma 6** infine novella il comma 458, articolo 1, della predetta legge di bilancio per il 2019, prevedendo che la definizione dei **criteri** e delle

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

modalità per l'utilizzo delle **risorse del Fondo** sarà definita da un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** ovvero del **Ministro con delega in materia di disabilità**, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate, nonché la Conferenza unificata Stato-Regioni e province autonome.

La modifica in sostanza aggiunge lo **strumento del DPCM** per la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo, **aggiornando inoltre il riferimento al Ministro delegato** (che non vede più raggruppate le deleghe anche per la [famiglia](#), ma solo per la [disabilità](#)).